PARERE DEL REVISORE

Sulla proposta di deliberazione n. 68 del 30.08.2022 rubricata

"Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, piano occupazionale 2022."

IL REVISORE UNICO

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.09.2020 riunitosi in data odierna, per prendere in esame la proposta in oggetto;

PREMESSO

- che l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449 e ss.mm.ii., prevede che "*al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge nr. 482/1968 avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale*";

- che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ribadisce che per gli Enti Locali il suddetto obbligo di programmazione triennale a norma del quale gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, cosi come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, nr.75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

- che l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

DATO ATTO CHE,

1. le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

2. l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, nr. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni di spesa;

3. per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 179 della legge 178/2020) i reclutamenti a tempo determinato inerenti il PNRR, avvengono "in deroga ai vincoli di legge previsti dalla disciplina vigente" e "con oneri a carico delle

disponibilità del Programma operativo complementare al programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014- 2020" delle Regioni Meridionali;

- si è ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557-quater integrato dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014;

- che è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023, con deliberazione nr.19 del 19.02.2021, in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, nr. 198;

- che il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- che la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014;

CONSIDERATO

- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

- che sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 i comuni, articolati per dimensioni demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo.

- che, in conseguenza del quadro normativo in precedenza citato, il budget assunzionale per gli anni 2022-2024, risulta essere individuato prospetto seguente:

spese personale (escluso irap) anno 2020	2.253.162,28
media entrate correnti anni 2018/2020	5.208.453,26
rapporto	**43,26**

entrate correnti

5.351.431,09	2018
5.212.552,01	2019
5.515.836,83	2020
16.079.819,93	
5.359.939,98	media
151.486,72	meno fcde 2020
5.208.453,26	differenza

- che, sulla base di questa classificazione il comune è stato inserito nella fascia degli enti non virtuosi, per cui deve, entro il 2025, far rientrare tale rapporto nella soglia prevista per i comuni collocati nella c.d. fascia intermedia. Ed infine che a partire dal 2021 gli oneri per le assunzioni effettuate dal 14 ottobre 2020 con risorse etero finanziate non vanno incluse nella spesa del personale e che i corrispondenti trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate correnti, esclusioni che si applicano solamente per l'attuazione dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019;

Preso atto che il comune, in un'ottica di prudenziale accostamento all'obiettivo dell'anno 2025, per l'anno 2022, il Comune farà riferimento al 30% del turn-over;

VISTI gli allegati alla proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta in oggetto.

Palermo lì 30.08.2022

Il Revisore Unico